



COMUNICATO UFFICIALE N. 89 **Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 97/AA al n. 102/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1013 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo LANZINI, Luca NESA, Daniela MOLINARI, Giorgio MOZZI e delle società A.S.D. PENTA PIATEDA e A.S.D. ALBOSAGGIA PONCHIERA avente ad oggetto la seguente condotta:

Filippo LANZINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Penta Pianteda, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, durante tutto lo svolgimento della gara Penta Piateda - Albosaggia Ponchiera dell'1.3.2026 valevole per il campionato Esordienti Under 13 Misti della Delegazione Provinciale di Sondrio nella quale svolgeva la funzione di arbitraggio, rivolto in più occasioni all'indirizzo dei calciatori minorenni della squadra della Albosaggia Ponchiera epiteti offensivi e denigratori, proferendo anche un'espressione blasfema, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 1, lettera d), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico per avere lo stesso, nello svolgimento della funzione di arbitraggio della gara Penta Piateda - Albosaggia Ponchiera dell'1.3.2026 valevole per il campionato Esordienti Under 13 Misti della Delegazione Provinciale di Sondrio, omesso di sottoscrivere il referto e le distinte gara nei quali, peraltro, è inserito il nominativo e la sottoscrizione del sig. Luca Nesa quale dirigente arbitro;

Luca NESA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Penta Pianteda, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art.62, comma 1, delle N.O.I.F. ed all'art. 1, lettera d), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico per avere lo stesso sottoscritto come dirigente arbitro il referto e le distinte di gara relativi all'incontro Penta Piateda - Albosaggia Ponchiera dell'1.3.2026, valevole per il campionato Esordienti Under 13 Misti della Delegazione Provinciale di Sondrio, pur essendo stata svolta tale funzione dal sig. Filippo Lanzini;

Daniela MOLINARI, all'epoca dei fatti dirigente tesserata per la società A.S.D. Penta Pianteda, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art.62, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 1, lettera d), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico per avere la stessa sottoscritto, nella sua qualità di dirigente accompagnatore, il referto e le distinte di gara relativi all'incontro Penta Piateda - Albosaggia Ponchiera dell'1.3.2026, valevole per il campionato Esordienti Under 13 Misti della Delegazione Provinciale di Sondrio, nei quali è indicato il nominativo del sig. Luca Nesa quale dirigente arbitro al posto di quello del sig. Filippo Lanzini che durante la gara ha svolto effettivamente la funzione di arbitraggio;

Giorgio MOZZI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.C. Albosaggia Ponchiera ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art.62, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 1, lettera d), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico per avere

lo stesso sottoscritto, nella sua qualità di allenatore, il referto e le distinte di gara relativi all'incontro Penta Piateda - Albosaggia Ponchiera dell'1.3.2026, valevole per il campionato Esordienti Under 13 Misti della Delegazione Provinciale di Sondrio, nei quali è inserito il nominativo del sig. Luca Nesa quale dirigente arbitro al posto di quello del sig. Filippo Lanzini che durante la gara ha svolto effettivamente la funzione di arbitraggio;

A.S.D. PENTA PIATEDA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Filippo Lanzini, Luca Nesa e Daniela Molinari;

A.S.D. ALBOSAGGIA PONCHIERA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giorgio Mozzi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Filippo LANZINI,
 - Sig. Luca NESA,
 - Sig. Daniela MOLINARI,
 - Sig. Giorgio MOZZI,
 - Società A.S.D. PENTA PIATEDA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo ACCOTO,
 - Società A.S.D. ALBOSAGGIA PONCHIERA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario BORDONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 7 (sette) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Filippo LANZINI,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Luca NESA,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Daniela MOLINARI,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giorgio MOZZI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PENTA PIATEDA,
 - € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. ALBOSAGGIA PONCHIERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 857 pfi 25-26 adottato nei confronti della società ASD BULE' BELLINZAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD BULE' BELLINZAGO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto dal proprio tesserato Fabio Morganti in occasione di una gara Under 9 dell'8.12.2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD BULE' BELLINZAGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi BLASI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BULE' BELLINZAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 99/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1104 pf 25-26 adottato nei confronti della società A.S.D. LEOCON, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. LEOCON, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti oggetto del presente procedimento era tesserato il sig. Vittorio Lorenzini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società A.S.D. LEOCON, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano AMBROSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LEOCON;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1062 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luigi MARCONE, e della società USD PAOLANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi MARCONE, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società USD Paolana, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 99 delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, alla società ASD Academy Taverna Montalto i seguenti premi di preparazione così come quantificati dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con le decisioni di seguito specificate:

- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Francesco Delia Daniel così come quantificato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0293 del 2.2.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 2.2.2026;
- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Emilio Pio Garritano così come quantificato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0294 del 2.2.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 2.2.2026;
- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Emilio Pio Garritano così come accertato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0524 dell'11.3.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 11.3.2026;
- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Matteo Francesco Rende così come quantificato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0299 del 2.2.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 2.2.2026;
- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Francesco Daniel Delia così come quantificato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0424 del 23.2.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 23.2.2026;

USD PAOLANA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luigi Marcone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi MARCONE,
 - Società USD PAOLANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi MARCONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi MARCONE,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società USD PAOLANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1169 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco SURIANO, Giuseppe MONACO, Domenico D'ORONZIO, Marco DAMIANO e della società A.S.D. POLICORO ACADEMY FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Rocco SURIANO, allenatore in possesso di diploma di Calcio a 5 - Licenza A, all'epoca dei fatti tesserato come tecnico per la società A.S.D. Rotondella Calcio 24 e soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in costanza di tesseramento come tecnico per la società A.S.D. Rotondella Calcio 24, svolto il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle categorie Giovanissimi, Allievi e Pulcini della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, impartendo disposizioni tecnico tattiche nel corso delle sedute preparatorie di allenamento nonché in occasione delle gare ufficiali, segnatamente nella fase pre-partita e, nella gara Giovanissimi Under 15 C5 Regionale Football Tricarico - Policoro Academy Futsal del 21.12.2025 ove risultava inserito in distinta, anche dalla panchina;

Giuseppe MONACO, allenatore in possesso di licenza C, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle categorie Primi Calci e Pulcini della società A.S.D. Policoro Academy Futsal durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur privo di tesseramento per la predetta società;

Domenico D'ORONZIO, laureato in Scienze e Tecniche dello Sport e dell'Attività Motoria preventiva e adattata, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria Piccoli Amici della società A.S.D. Policoro Academy Futsal durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur privo di tesseramento per la predetta società;

Marco DAMIANO, allenatore Uefa Futsal B, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Policoro Academy Futsal,

in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, consentito e comunque non impedito che il sig. Rocco Suriano, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in costanza di tesseramento come tecnico per la società A.S.D. Rotondella Calcio 24, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle categorie Giovanissimi, Allievi e Pulcini della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, impartendo disposizioni tecnico tattiche nel corso delle sedute preparatorie di allenamento nonché in occasione delle gare ufficiali, segnatamente nella fase pre-partita e, nella gara Giovanissimi Under 15 C5 Regionale Football Tricarico - Policoro Academy Futsal del 21.12.2025 ove risultava inserito in distinta, anche dalla panchina; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, consentito e comunque non impedito che il sig. Giuseppe Monaco, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle categorie Primi Calci e Pulcini della società A.S.D. Policoro Academy Futsal durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur privo di tesseramento per la predetta società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2 e 37, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, consentito e comunque non impedito che il sig. Domenico D'Oronzio, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria Piccoli Amici della società A.S.D. Policoro Academy Futsal durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur privo di tesseramento per la predetta società;

A.S.D. POLICORO ACADEMY FUTSAL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Marco Damiano e nel cui interesse i sig.ri Rocco Suriano, Giuseppe Monaco e Domenico D'Oronzio hanno svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Rocco SURIANO,
 - Sig. Giuseppe MONACO,
 - Sig. Domenico D'ORONZIO,
 - Sig. Marco DAMIANO,
 - Società A.S.D. POLICORO ACADEMY FUTSAL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco DAMIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Rocco SURIANO,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe MONACO,
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Domenico D'ORONZIO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Marco DAMIANO,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLICORO ACADEMY FUTSAL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1113 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe SERINELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe SERINELLI, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione di Sondrio, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, lett. c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Albosaggia Ponchiera A.S.D. - A.S.D. Civate del 21.3.2026, valevole per il girone C del campionato Juniores Regionali Under 19 dallo stesso arbitrata e alla conclusione della stessa, interloquito con la tifoseria presente sugli spalti mentre si accingeva ad uscire dal campo da gioco, in particolare rivolgendosi in modo provocatorio ai tifosi della società A.S.D. Civate affermando che “erano tutti bravi a parlare dagli spalti, poi quando eravamo all'esterno nessuno si avvicinava ad offendermi”;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Giuseppe SERINELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 10 (dieci) giorni di sospensione per il Sig. Giuseppe SERINELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò